



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 125 DEL 10 febbraio 2014

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare dell'8-9 febbraio 2014 - Quarta giornata ritorno

Fiorentina-Atalanta 2-0
Hellas Verona-Juventus 2-2
Internazionale-Sassuolo 1-0
Lazio-Roma 0-0
Livorno-Genoa 0-1
Napoli-Milan 3-1
Parma-Catania 0-0
Sampdoria-Cagliari 1-0
Torino-Bologna 1-2
Udinese-Chievo Verona 3-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 10 febbraio 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 62

1) SERIE A TIM

Gare dell'8-9 febbraio 2014 - Quarta giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

125/396



Gara soc. NAPOLI – soc. MILAN

Al sig. Procuratore Federale

richiedo alla S.V. di voler riferire ogni ulteriore circostanza utile onde valutare la “reale percettibilità” del coro intonato al 39° del secondo tempo dai sostenitori della società Milan e per individuare il settore dello stadio di San Siro ove costoro sono eventualmente soliti assistere alle gare interne della società rosso-nera.

Distinti saluti.

Il Giudice sportivo

a) SOCIETA'

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata ritorno sostenitori delle Società **Fiorentina, Hellas Verona, Juventus, Lazio, Napoli, Roma e Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria ed un petardo ed un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi e fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, accesso quattro fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **LIVORNO** per avere suoi sostenitori, al 16° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CIGARINI Luca (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOSTJAN Cesar (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).

CALLEJON BUENO Jose Maria (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FRELLO FILHO Jorge Luiz (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

INLER Goekhan (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ROSI Aleandro (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

VALERO IGLESIAS Borja (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

MIGLIACCIO Giulio (Atalanta)

STROOTMAN Kevin Johannes (Roma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ASTORI Davide (Cagliari)
HALLFREDSSON Emil (Hellas Verona)

PRIMA SANZIONE

TAARABT Adel (Milan)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

CONTI Daniele (Cagliari)

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

CODA Andrea (Livorno)
GRECO Leandro (Livorno)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

MARCHIONNI Marco (Parma)

SESTA SANZIONE

EL MOUTTAQUI BENATIA Benatia Medhi (Roma)
GASTALDELLO Daniele (Sampdoria)
OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sampdoria)

QUINTA SANZIONE

ANDERSON DA SILVA Miguel (Cagliari)
LODI Francesco (Catania)
LULIC Senad (Lazio)
PERUZZI LUCCHETTI Gino (Catania)
STENDARDO Guglielmo (Atalanta)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

DE SILVESTRI Lorenzo (Sampdoria)
EKDAL Albin (Cagliari)
MESBAH Djamel Eddine (Livorno)
PALOMBO Angelo (Sampdoria)
PORTANOVA Daniele (Genoa)

SECONDA SANZIONE

BELLUSCI Giuseppe (Catania)
BURDISSO Nicolas Andres (Genoa)
MARQUES PINTO Rafael (Hellas Verona)
PALETTA Gabriel (Parma)
PICCINI Cristiano (Livorno)
STOIAN Adrian Marius (Chievo Verona)
STURARO Stefano (Genoa)

PRIMA SANZIONE

ABBIATI Christian (Milan)
CANDREVA Antonio (Lazio)
VECINO FALERO Matias (Cagliari)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BOTTA MONTERO Ruben Alejandro (Internazionale)
MAURI Stefano (Lazio)

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

DI CARLO Domenico (Livorno): per avere, al 28° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 10 FEBBRAIO 2014

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta